

N. R.G. 2022/2738



TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI

Il Giudice dell'esecuzione,

Letti gli atti e sciolta la riserva che precede,

premessso

- che la esecutata Service srl ha documentato di aver avanzato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022 (c.d. Rottamazione *Quater*) ex art. 1 commi da 231 a 252 L. 197/22, afferente le nn.20 cartelle/avvisi ivi elencati, con attribuzione dell'identificativo n. W- e che tale adesione è stata presa in carico da A.d.E.R. in data 25.1.2023. Ha altresì documentato che tale Rottamazione ricomprende le 7 cartelle di cui al pignoramento e ha esibito la nota datata 8.3.23 a firma di AdER, con cui le è stato comunicato che *“in conformità alle previsioni contenute al comma 240, lett. e), dell'art. 1 della Legge n. 197/2022, non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Laddove la definizione agevolata fosse accolta, a seguito del pagamento entro il 31 luglio 2023 della prima o unica rata delle somme dovute, si determinerà l'estinzione della procedura di interesse”*;
- che l'art. 1, comma 240, lettera c) della Legge 197/2022 statuisce: *“A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto (.....)*
- b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;*
- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;*
- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;*
- e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”.*

- che all'udienza del 10.2.23 la Service ha chiesto sospendersi l'odierna procedura esecutiva, riservando di avanzare istanza di estinzione ad avvenuto pagamento della prima rata, come per legge;
- che inoltre la esecutata ha chiesto "che il sig. G.E., nel comune interesse della creditrice e della debitrice, e anche al fine di evitare che quest'ultima sia posta nella oggettiva e insuperabile impossibilità di far fronte alla prima rata della definizione agevolata, stante l'avvenuto pignoramento della sua unica fonte di reddito, ordini o quantomeno autorizzi il terzo pignorato, su delegazione espressa della Service srl, a corrispondere direttamente a AdER le somme da essa accantonate in virtù del pignoramento eseguito nei suoi confronti, con imputazione alla prima rata della definizione agevolata, scadente il 31.7.2023". Aggiungendo che tanto è anche imposto dall'art 12 dello Statuto del Contribuente, secondo cui "*i rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione, della correttezza e della buona fede*" e che al Giudice è anche attribuito il compito che tali principi siano doverosamente osservati";
- che la debitrice ha anche esibito in atti una nota mail a firma del commercialista aziendale con cui si comunica: che l'avvenuta adesione alla definizione agevolata determina che il credito erariale complessivamente maturato per € 8.737.951,04 è definibile con il versamento del minor importo di € 4.92.719,26; che la prima rata di € 496.272,00 scadrà il 31.7.2023; che l'avvenuto pignoramento del credito della esecutata nei confronti del terzo pignorato Power Service srl, pari a € 40.000,00 mensili, è tale da porre la Società nell'impossibilità di onorare la prima rata della detta rottamazione, con pericolo esiziale per la società.

Osserva

L'istanza della società esecutata Service può trovare accoglimento nei termini che seguono. In primo luogo v'è che, a far data dalla intervenuta formalizzazione dell'adesione alla rottamazione quater, cioè quantomeno dal 25.1.2023 in cui questa risulta essere stata presa in carico da A.d.E.R., la odierna procedura esecutiva deve ritenersi sospesa di diritto, con conseguente venir meno dell'obbligo del terzo di non disporre delle somme maturate quale proprio dare dalla data stessa. Pertanto Power Service srl è senz'altro tenuta a corrispondere a Service srl gli importi mensilmente maturati a suo debito (€ 40.000,00 mensili, come da dichiarazione in atti) da febbraio 2023 in poi.

Quanto alla somma accantonata da settembre 2022 a gennaio 2023, pur non potendosi ritenere estinta la procedura, è possibile accedere alla richiesta della esecutata impartendo ordine di pagamento diretto da parte del terzo pignorato e in favore del creditore pignoratizio AdER, essendo stata all'uopo impartita una irrevocabile delegazione di pagamento del tutto compatibile con gli strumenti del procedimento esecutivo. Questo, infatti, attribuisce al G.E. il potere di disporre, in

favore del creditore pignorante, il pagamento di quanto spettantegli anche nel corso del procedimento, secondo quanto disposto dall'art. 510 cpc, applicabile analogicamente in ogni caso in cui vi sia l'accordo tra parte creditrice e la parte debitrice eseguita e comunque rispondente all'esigenza di evitare il pericolo di dispersione di quanto il terzo abbia accantonato presso di sé, liberandolo dall'onere della custodia.

E nella specie la creditrice pignoratrice non si è opposta affinché sia eseguito in suo favore il pagamento di quanto accantonato dal terzo pignorato Power Service srl, come chiesto dalla Service srl.

Né l'accoglimento di tale istanza può trovare impedimento nella previsione normativa avanti trascritta, secondo cui l'esecuzione è "sospesa", giacché anche in caso di sospensione il G.E. può adottare i provvedimenti che ritiene maggiormente idonei a garantire il buon esito del procedimento, come nella specie, in quanto finalizzati a dar luogo ad un, almeno iniziale e parziale, soddisfacimento delle ragioni del creditore pignoratorio.

P.Q.M.

1) dà atto che la procedura è di diritto sospesa a far data dal 25.1.2023 e, pertanto, dispone che il terzo pignorato Power Service srl dia luogo alla ricevuta delegazione di pagamento con la corrisponsione della somma di € 40.000,00 mensili, maturata e/o maturare da detta data in poi in favore di AdER, a valere sulla prima rata della definizione agevolata di cui all'adesione presa in carico da AdER in data 25.1.2023 e a firma di Service srl (identificativo n. W-2023012501611473);

b) ordina al terzo pignorato di corrispondere in favore della creditrice AdER per ordine e conto di Service srl, sempre a valere sulla prima rata di definizione agevolata (scadente il 31.7.2023) di cui alla lettera che precede, la somma di € 40.000,00 mensili accantonata nel periodo dalla mensilità di settembre 2022 a quella di gennaio 2023.

Fissa per il prosieguo e l'eventuale declaratoria di estinzione della procedura l'udienza del **05.10.2023**.

Si comunichi

Bari, 14.04.2023

Il Giudice dell'esecuzione

Savino Gambatesa